



“Servizio di Gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante noleggio parcometri e controllo della sosta con ausiliari del traffico”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Rev. 1)

ARTICOLO 1

(Oggetto dell'appalto)

Oggetto del presente contratto: *“Servizio di Gestione parcheggi a pagamento senza custodia mediante noleggio parcometri e controllo della sosta con ausiliari del traffico”* per complessivi N. 1250 posti per auto, da attivare nei periodi e nelle zone del territorio comunale, come di seguito riportato e meglio specificato negli elaborati grafici denominati *“Tavola A (Rev. 1)”*, *“Tavola B (Rev. 1)”*, *“Tavola C (Rev. 1)”*, *“Tavola D (Rev. 1)”*, *“Tavola E (Rev. 1)”*, *“Tavola F (Rev. 1)”*, *“Tavola G (Rev. 1)”*, che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: -----

Lungomare Zara: N. 422 posti – Tav. A (P1 – P2 – P3.a – P3.b – P3.c – P3.f), periodo 15 maggio - 15 settembre; -----

Via Milano: N. 37 posti – Tav. A (P3.e), periodo 15 maggio - 15 settembre; -----

Via Torino: N. 24 posti – Tav. A (P3.d), periodo 15 maggio - 15 settembre; -----

Parcheggio ex “Rosa Maltoni” viale Orsini: N. 83 posti – Tav. A (P11), periodo 15 maggio - 15 settembre -----

Lungomare Spalato: N. 183 posti – Tav. B (P4 – P5 – P7 – P8 – P9 – P10), periodo 15 maggio - 15 settembre; -----

Parcheggio molo sud: N. 156 posti – Tav. B (P6), periodo 15 maggio - 15 settembre; -----

Lungomare Rodi: N. 25 posti – Tav. G (P20), periodo 15 maggio - 15 settembre; -----

Lungomare Rodi: N. 34 posti Caravan– Tav. G (P18), periodo 01 aprile - 30 ottobre; -----

Piazza Roma: N. 22 posti – Tav. C (P12), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Viale Orsini: N. 66 posti –Tav. D (P14), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Piazza Marà: N. 33 posti – Tav D (P17), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Via G. Galilei: N. 25 posti – Tav. D (P15), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Via Matteotti: N. 20 posti – Tav. D (P16), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Via N. Sauro: N. 42 posti – Tav. E (P13), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Parcheggio multipiano Via XXIV Maggio: N. 45 posti Tav. F (P19), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

Via Trieste: N. 33 posti - Tav. E (P13.a), periodo 01 gennaio - 31 dicembre; -----

ARTICOLO 2

(Contenuti e modalità di gestione del servizio)

Per la gestione del servizio vengono stabilite le seguenti modalità: -----
a cura dell'affidatario del servizio;

1. Rimozione completa e messa in sicurezza di parcometri presenti sul territorio del comune di Giulianova (ove necessario nella misura massima di n. 40);
2. Noleggio ed installazione completa di n°48 parcometri a pannello solare, moderni ed altamente intuitivi, costruiti e certificati entro e non oltre i due anni a far data del presente affidamento, compresi i costi di opere murarie, installazione, programmazione e manutenzione. Tutti i parcometri dovranno:
 - essere dotati di una doppia funzionalità che, ad insindacabile giudizio dell'Ente, permetta sia di inserire la targa intera del veicolo sia di non inserirla;
 - consentire il rilascio dei ticket così come da tariffe orarie disposte dal Comune di Giulianova compresi gli abbonamenti settimanali;
 - essere installati e messi in funzione entro cinque giorni consecutivi dalla comunicazione di avvio del servizio;
 - dotati di sistema di centralizzazione dati completi e gli eventuali fuori servizio verranno prontamente segnalati al personale in stato di allarme. Il Comune di Giulianova dovrà essere fornito delle credenziali per l'accesso a tale sistema al fine di monitorare in qualsiasi momento ed in tempo reale le raccolte, le transazioni, le anomalie, gli incassi di ogni singolo apparecchio;
 - dotati di sistema per pagamento con carte di credito, bancomat e con applicazioni telefoniche;
3. Supporto tecnico ed operativo alle maestranze comunali per la sistemazione, modifica e/o implementazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
4. scassetamento, rendicontazione e versamento degli incassi dei parcheggi a pagamento, con cadenza fine mese solare, direttamente sul conto corrente bancario indicato dal Comune di Giulianova, anche con l'ausilio di portavalori autorizzati
5. assunzione di adeguato numero di addetti al controllo della sosta, così come di seguito specificato:
 - N° 4 addetti per almeno 30 ore settimanali nei periodi estivi di ciascun anno (15 maggio – 15 settembre);
 - N° 1 addetto per almeno 30 ore settimanali nei periodi invernali di ciascun anno (16 settembre – 14 maggio);
 - N° 1 addetto per almeno 24 ore settimanali nei periodi invernali di ciascun anno (16 settembre – 14 maggio);

E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere maggiori ore di servizio nel caso in cui dovesse rendersi necessario un maggiore e/o migliore controllo della sosta nella misura massima di 6 ore settimanali complessive, senza riserva o eccezione da parte dell'appaltatore.

Le assunzioni dovranno essere assicurate nel rispetto delle clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, di cui all'art. 50 del D. Lgs 50/2016, applicando il contratto collettivo nazionale per dipendenti del terziario, per tutta la vigenza del rapporto comprensivo di vestiario ed in conformità; agli stessi verranno inoltre assegnate, ai sensi della legge 127/1997 e s.m.i., le funzioni di ausiliari del traffico al fine di accertare eventuali violazioni in materia di sosta, muniti di specifico provvedimento autorizzativo sindacale. Gli ausiliari saranno operativi durante l'intera fascia oraria del servizio e il giro di controllo, concordato con la Polizia Municipale, sarà ripetuto ciclicamente ad intervalli regolari di 30 minuti. Essi saranno dotati di specifico abbigliamento distintivo, tesserino aziendale e pettorina, palmare con stampante per la compilazione dei verbali; Gli addetti devono essere persone idonee, per requisiti morali e comportamentali, a svolgere la

specifica funzione identificandosi mediante apposita divisa e tesserino di riconoscimento. Detto personale dipendente dal concessionario, svolge le proprie attività coordinandosi e confrontandosi con il comando di Polizia Municipale. La "Società" ha l'obbligo di rimuovere dalle proprie funzioni nell'ambito comunale l'ausiliario ritenuto dal "Comune" motivatamente inidoneo; -----

6. Dotazione di almeno N° 3 smartphone per la verifica attraverso APP e/o Abbonamento del pagamento della sosta e per il sanzionamento con applicativo software applicativo installato sul dispositivo interfacciato con il software del comune per le sanzioni; lo stesso ha funzioni di cellulare aziendale in modo da gestire immediati contatti tra gli ausiliari stessi ed in caso di emergenza con la sede centrale; -----
7. Dotazione di almeno N°3 stampanti bluetooth per la stampa dei preavvisi di accertamento, o delle penali, se previste; -----
8. Dotazione di idoneo vestiario estivo ed invernale, specifico per le mansioni di ausiliario del traffico e conforme alle vigenti norme di sicurezza dei luoghi di lavoro nonché al Codice della Strada;
9. Dotazione di piccoli mezzi di mobilità sostenibile per lo spostamento degli addetti al servizio di controllo della sosta;
10. Sportello per le informazioni al pubblico e per le attività di rilascio degli abbonamenti, presso un locale allestito a cura e spese dalla società appaltatrice negli spazi ritenuti idonei dal Comune di Giulianova, presidiato dai dipendenti della società stessa, che osservi i seguenti orari di apertura: 10:00- 12:00 e 15:00-17:00 (dal lunedì al venerdì nei periodi invernali e dal lunedì alla domenica nei periodi estivi); lo stesso locale che sarà munito di PC, stampante e software per la gestione, stampa e rilascio dei contrassegni;
11. dovrà essere sempre garantita la reperibilità di n° 1 tecnico parcometri, fornito dalla società, operativo durante l'orario della sosta a pagamento il quale dovrà intervenire, in caso di guasto, entro un'ora dalla chiamata;
12. la società è tenuta a garantire allo scassetto dei parcometri ed alla relativa rendicontazione degli incassi mediante un proprio addetto amministrativo contabile; l'amministrazione comunale comunque avrà la facoltà di procedere in qualsiasi momento a controlli per l'accertamento degli incassi e le apparecchiature avranno un dispositivo di controllo automatico tramite stampante (strisciata di raccolta e di controllo che saranno consegnate in originale ad ogni scassetto);
13. la società è tenuta a versare al Comune di Giulianova, a mezzo di bonifico bancario, tutti gli incassi mensili derivanti dai pagamenti effettuati dagli utenti (sia in monete sia con carte di credito e/o bancomat) entro il 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento;
14. la sorveglianza da parte della "Società" sarà di tipo itinerante al fine di controllare il corretto pagamento delle prescritte tariffe da parte degli utenti; -----
15. la sosta del parcheggio dovrà ordinariamente rispettare i tempi e le modalità previste dal presente contratto di affidamento del servizio pubblico. Eventuali deroghe alle ordinarie modalità di sosta saranno disposte con apposite Ordinanze dirigenziali; -----
16. il personale dovrà essere a perfetta conoscenza del funzionamento dei dispositivi di controllo per dare esaurienti informazioni all'utenza; -----
17. la "Società" è tenuta a garantire il funzionamento dei parcheggi per tutta la durata del contratto, anche in caso di guasti alle apparecchiature automatiche, avvalendosi di personale qualificato ed in numero idoneo a far fronte a tutte le esigenze; -----
18. è posto in capo alla "Società" il divieto di utilizzare le aree per usi e finalità diverse da quelli di

- cui al presente contratto, salvo assenso da parte del "Comune"; -----
19. i servizi di gestione parcheggi non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il "Comune" potrà senz'altro sostituirsi alla "Società" per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalità previste; -----
20. la "Società" dovrà eseguire, tramite il proprio personale, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessaria per garantire il corretto funzionamento dei parcometri; -----
21. è fatto obbligo alla "Società" di dare adeguata formazione al personale coinvolto nel servizio, attuata sulla base delle specifiche funzioni svolte; -----
22. la "Società" ha l'obbligo di redigere un report mensile, a firma degli agenti contabili e dell'amministratore, contenente, per ciascun parcometro attivo in funzione del periodo, informazioni inerenti la data e l'ora di raccolta, il numero progressivo della raccolta, l'importo totale della raccolta, l'importo relativo a transazioni di sosta, l'importo totale dall'inizio della gestione e il numero totale delle transazioni di sosta. Il report dovrà essere inoltrato via e-mail all'Ufficio "Viabilità e Traffico" del Comune di Giulianova entro il quinto giorno del mese successivo. Nel periodo di durata della concessione la "Società" è tenuta a sviluppare un applicativo informatico per il monitoraggio costante delle riscossioni, da condividere con l'ufficio comunale preposto; -----
23. al termine del contratto, o in caso di revoca dello stesso anche per la mancata ripetuta osservanza dei patti contrattuali, i parcometri e tutte le attrezzature di controllo dovranno essere disinstallati entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Comune di Giulianova e senza alcun onere tecnico ed economico a carico dello stesso Ente -----
24. è fatto divieto sub concedere, anche parzialmente, il servizio e le aree; -----

ARTICOLO 3

(Tariffe ed orari della sosta)

Il pagamento della sosta verrà effettuato sulla base delle tariffe definite dal Comune di Giulianova, e più precisamente secondo quanto stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 28/01/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Funzionamento della sosta:

- a) l'utente dovrà collocare il biglietto all'interno nella parte visibile anteriore del veicolo; -----
- b) l'orario di funzionamento del servizio nel periodo invernale compreso tra il 16 settembre ed il 14 maggio successivo sarà: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00; -----
- c) l'orario di funzionamento del servizio nel periodo estivo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre sarà, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00; -----
- d) nelle giornate domenicali e festive, durante il periodo invernale compreso tra il 16 settembre ed il 14 maggio successivo, la sosta dovrà essere gratuita in tutte le zone sopra individuate; ----
- e) la "Società" gestirà il servizio osservando l'orario, le tariffe e le norme di ammissione deliberate dall'Amministrazione Comunale; -----
- f) in caso di: parcheggio arbitrario o sosta protratta oltre le ore predeterminate o senza la collocazione del biglietto di pagamento, il veicolo sarà assoggettato alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, ivi compresa la rimozione forzata. (art. 159 comma 1 lettera B del Codice della strada);-----
- g) le clausole, le condizioni, le prescrizioni e le sanzioni esposte dal presente articolo dovranno formare oggetto ed essere contenute nel regolamento di utilizzo dei parcheggi, che, previa autorizzazione del "Comune", la "Società" dovrà esporre, in modo sintetico ma esaustivo, e

ben visibile agli utenti nei pressi delle aree di sosta ; -----

ARTICOLO 4

(Durata del servizio Corrispettivo dell'appalto e)

La durata complessiva del servizio è di complessivi mesi 24 (ventiquattro) a partire presumibilmente dalla data del 1/11/2022 fino a tutto il 31/10/2024. Le predette date potranno eventualmente variare qualora dovessero sopraggiungere circostanze non prevedibili nella fase progettuale, che non consentano l'avvio del servizio. Qualora alla scadenza del presente contratto di servizio l'Ente non abbia ancora definito le procedure di affidamento e di stipula del successivo contratto, potrà essere concessa una proroga a termine delle norme vigenti legge e comunque nella misura massima di mesi tre.

L'ammontare complessivo del presente servizio di noleggio parcometri con ausiliari del traffico ammonta ad euro 211.000,00 (dicinovecentoundicimila/00) al lordo del ribasso d'asta e lo stesso si intende comprensivo di tutti gli oneri ed obblighi necessari per lo svolgimento a regola d'arte del presente contratto di noleggio e servizio. -----

Il pagamento del suddetto importo verrà corrisposto in rate mensili uniformi previa verifica da parte del Comune di Giulianova delle attività svolte e dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

ARTICOLO 5

(Obblighi della "Società")

1. La "Società" si obbliga a rispettare tutte le condizioni e tutti gli adempimenti di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81;

2. La Società è tenuta ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'[articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) nel rispetto di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato previste dall'art 50 del D. Lgs 50/2016; i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Nell'esecuzione del servizio, che forma oggetto del presente contratto, la "Società" si obbliga altresì al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro; le gravi e/o ripetute violazioni dei piani stessi da parte della "Società", previa formale costituzione in mora dello stesso, costituisce causa di risoluzione del contratto;

4. La "Società" dichiara di conoscere il contenuto dell'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter, secondo il quale "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Giulianova, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso la "Società" destinataria dell'attività del Comune svolta attraverso i medesimi poteri. Il contratto concluso e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra previsto sono nulli ed è fatto divieto alla "Società" contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; -----

5. Entro il mese di gennaio 2022 la "Società" dovrà trasmettere al Comune i dati consuntivi dettagliati della gestione. La "Società" avrà anche il compito di tenere ed aggiornare i registri I.V.A. ed effettuare i relativi versamenti trimestrali o mensili dovuti. I registri dovranno essere tenuti presso la Sede Sociale. La mancata tenuta dei registri nei tempi e modi stabiliti dei mancati versamenti trimestrali o mensili dovuti per legge saranno considerati gravi inadempienze contrattuali e saranno sanzionate come disposto nel presente contratto. Il "Comune" potrà, in ogni momento, chiedere il rendiconto dettagliato della gestione del servizio e la "Società" sarà

tenuta a fornire tutte le informazioni richieste entro 20 giorni; -----

6. La "Società" assume nei confronti degli utenti le responsabilità previste per il custode di cose altrui, ed in particolare deve usare nella custodia la disciplina del buon padre di famiglia (art. 1176 C.C.); -----

7. Il "Comune" si riserva, anche in corso di validità del contratto, di apportare variazioni all'orario della sosta a pagamento, e/o ai posti auto o alle zone di sosta, che saranno applicati dalla "Società" non oltre il quindicesimo giorno dalla notifica dei provvedimenti; -----

8. La "Società" deve curare l'affissione di una tabella degli orari e delle tariffe in vigore, e del regolamento di utilizzo del parcheggio, all'ingresso del parcheggio e/o in prossimità dei parcometri e comunque in modo da essere chiaramente leggibile da parte degli utenti; -----

9. Il "Comune", per ragioni di Sicurezza Pubblica, di lavori, di manifestazioni pubbliche ecc., potrà ordinare la sospensione di tutto o di parte dei parcheggi per i periodi che verranno determinati con Ordinanza del Dirigente competente ai sensi dell'art. 7 del codice della Strada.

10. La "Società" risponde del mancato adempimento degli obblighi assunti con il contratto e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al "Comune" o a terzi nell'esercizio del medesimo; -----

ARTICOLO 6

(Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa)

L'appaltatore, a norma dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all' art. 93 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ridotta del 50% nel caso di possesso del sistema di qualità. -----

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il "Comune" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. -----

La "Società" dovrà accendere polizze assicurative presso primaria compagnia di assicurazione, d'importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) di massimale, a copertura: ----

- dei danni alle aree, alle attrezzature ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione; -----
- della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro in rapporto al servizio in concessione. -----
- I capitali assicurati devono essere congrui rispetto al valore dei beni da assicurare ed alla misura del rischio. Le polizze assicurative devono necessariamente comprendere: la copertura di danni e pregiudizi causati al Comune concedente o ai suoi dipendenti o consulenti, imputabili al concessionario; la copertura di tutti gli altri danni e rischi di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati ai punti precedenti, che possano occorrere al Comune concedente ed a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal concessionario; garanzie operanti anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo e colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile; la rinuncia di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del "Comune" e dei suoi dipendenti; -----

ARTICOLO 7

(Penali, risoluzione e recesso)

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme ai requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti, verranno applicate le seguenti penalità:

MOTIVAZIONE INADEMPIMENTO	PENALI
Ingiustificato ritardo nell'istallazione dei parcometri	€ 300,00 per ogni giorno

	di ritardo
Ingiustificata sospensione o interruzione del servizio o inadeguata copertura del controllo della sosta a mezzo degli ausiliari del traffico.	€ 500,00 al giorno
In caso di guasti delle apparecchiature: inosservanza del termine di intervento (1 ora dalla rilevazione del guasto)	€ 50,00 per ogni ora di ritardo
Inosservanza dei termini di consegna dei verbali di accertamento infrazioni;	€ 150,00 per ogni giorno di ritardo
Omessa trasmissione dei dati all'ufficio preposto dell'Ente, imputabile alla mancata e/o carente manutenzione da parte del concessionario della centrale di gestione e controllo remoti e/o delle apparecchiature di connessione, presenti nei parcometri.	€ 100,00 per ogni ora o frazione di ora
Mancato invio di documentazione analitica relativa agli incassi derivanti dal servizio richiesta.	€ 50,00 per ogni violazione
Mancato versamento giornaliero degli incassi come indicato nel precedente art. 2.	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo

1. Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla "Società" dal R.U.P., in forma scritta mediante lettera raccomandata A.R. o tramite PEC. -----

Entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione la "Società" dovrà far pervenire al R.U.P. scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.

In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, le penali previste dal presente articolo si intenderanno applicate le stesse saranno trattenute in occasione del pagamento del successivo canone mensile. -----

2. Per qualsiasi ragione di interesse pubblico, il "Comune" ha la facoltà di recedere totalmente o parzialmente il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno un mese. In tal caso la "Società" non avrà titolo per pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di alcun genere, salvo il rimborso quote di investimento; -----

2. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art.108 del D. L.vo n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel comunicare alla "Società" la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza del servizio già eseguito e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera; -----

3. In caso di risoluzione del contratto, alla "Società" sarà riconosciuto il servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. E', altresì, posto a carico di quest'ultima, ai sensi della normativa vigente, l'eventuale onere sostenuto per affidare ad altra impresa il servizio; -----

4. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. e delle vigenti disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, l'Amministrazione, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione pec indirizzata alla "Società" ed in particolare:

- a. mancato versamento, per più di due volte, alle scadenze previste, degli importi incassati;
- b. inadeguato, mancato e/o ridotto controllo della sosta durante le fasce orario di funzionamento dei parcheggi a pagamento;
- c. impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
- d. infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- e. gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 15 (quindici) giorni dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
- f. fallimento dell'impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;

- g. allorché sopraggiunga la perdita da parte della “Società” dei requisiti generali previsti all’atto di affidamento del servizio;
 - h. allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
 - i. allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
5. L’inosservanza delle clausole contenute nel C.C.N.L. e delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo n.81/2008, previa diffida dell’Amministrazione rimasta senza esito, provocherà, altresì, la risoluzione di diritto del contratto; -----
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 163/2010, causa di risoluzione del contratto; -----
7. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 e del comma 5 delle “Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione” del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova, approvato con atto della Giunta comunale n. 243 del 30 dicembre 2013, la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore”, delle norme di condotta ivi previste ed in quanto compatibili; -----
8. In applicazione della disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del comma 5 delle “Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione” del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova, approvato con atto della Giunta comunale n. 243 del 31 dicembre 2013, gli obblighi di condotta ivi previsti sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo della “Società”. A tal fine la “Società” ha dichiarato di aver ricevuto copia del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune al seguente link: http://trasparenza.comune.giulianova.te.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html e di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta comporta la risoluzione del contratto.-----

ARTICOLO 8

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Come specificato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2001 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 171 del 25.04.2011, nel punto 3.6 – Tracciabilità tra soggetti pubblici – il pagamento all’Appaltatore” non è soggetto alla “tracciabilità” poiché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. -----

ARTICOLO 9

(Revisione prezzi e Divieto di cessione del contratto)

1. Non è ammesso procedere alla revisione prezzi. -----
2. Il presente contratto non potrà essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione. -----

ARTICOLO 10

(Subappalto)

1. Il “Comune” potrà autorizzare la “Società” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle

disposizioni di legge in materia vigente; -----

ARTICOLO 11

(Obblighi della "Società" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. la "Società", ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, deve applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Commercio e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti; -----

2. la "Società" si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 105, comma 9, del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

ARTICOLO 12

(Regolarità contributiva)

La "Società" ha l'obbligo di essere in regola con gli adempimenti contributivi, come previsto dal D.lgs. n.210/2002, convertito con modificazioni nella legge n. 266/2002 regolarmente verificata dall'Ente; -----

ARTICOLO 13

(Norme sull'inserimento al lavoro dei disabili)

1. la "Società" deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in presenza di un organico complessivo di dipendenti superiori a n. 15; -----

ARTICOLO 14

(Domicilio della "Società")

1. A tutti gli effetti del presente atto la "Società" elegge domicilio presso la sede del "Comune", ubicato in Giulianova Paese, Corso Garibaldi 109; -----

ARTICOLO 15

(Spese contrattuali)

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della ditta che ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, ed in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente, che invoca sin d'ora i benefici di legge. -----

Il valore Fiscale del presente contratto è pari ad € 211.000,00 come desunto dal Piano Economico Finanziario allegato "A"; -----

ARTICOLO 16

(Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali)

1. Il "Comune", ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, informa la "Società" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. -----

ARTICOLO 17

(Controversie)

1. Eventuali controversie, comunque derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto, sono devolute alla competenza del Foro di Teramo, con esclusione della procedura arbitrale.-----
la "Società" si obbliga ad assicurare la gestione del servizio anche in corso di eventuale causa.

ARTICOLO 18

(Richiamo alle norme legislative e regolamentari)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e negli atti richiamati parte integrante e sostanziale, si intendono pubblicamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti, nelle leggi statali regolanti la materia e nei regolamenti attuativi ed esecutivi comprese le ordinanze comunali aventi attinenza con il servizio affidato che la "Società" ha l'obbligo di osservare e di far osservare.-----

Il T.P.O.
Servizio Patrimonio - Area II
Geom. Fabrizio Iacovoni